

Convenzione per il trasferimento e l'esercizio associato della funzione di Polizia Locale tra i Comuni partecipanti all'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale".

L'anno duemilatredici, addì _____ del mese di _____, nella sede legale dell'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale", in Orzinuovi al Viale Marconi n. 27, tra:

- 1) Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante p.t. del Comune di _____, con sede in _____ alla Via _____ n. _____, codice fiscale _____, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, nonché di Presidente e legale rappresentante p.t. dell'Unione di Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale", con sede in Orzinuovi (BS) al Viale Marconi n. 27, codice fiscale _____, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. _____ del _____;
- 2) Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante p.t. del Comune di _____, con sede in _____ alla Via _____ n. _____, codice fiscale _____, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;
- 3) Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante p.t. del Comune di _____, con sede in _____ alla Via _____ n. _____, codice fiscale _____, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;
- 4) Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante p.t. del Comune di _____, con sede in _____ alla Via _____ n. _____, codice fiscale _____, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;
- 5) Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante p.t. del Comune di _____, con sede in _____ alla Via _____ n. _____, codice fiscale _____, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;
- 6) Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante p.t. del Comune di _____, con sede in _____ alla Via _____ n. _____, codice fiscale _____, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;
- 7) Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante p.t. del Comune di _____, con sede in _____ alla Via _____ n. _____, codice fiscale _____, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;
- 8) Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante p.t. del Comune di _____, con sede in _____ alla Via _____ n. _____, codice fiscale _____, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;
- 9) Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante p.t. del Comune di _____, con sede in _____ alla Via _____ n. _____, codice fiscale _____, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione.

1. La presente convenzione disciplina le modalità di trasferimento all'Unione di Comuni Lombarda della Bassa Bresciana Occidentale (di seguito anche "Unione BBO") delle funzioni di Polizia Locale già facenti capo ai Comuni di Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Maclodio, Lograto, Villachiaro, San Paolo, Barbariga e Longhena, ai fini dell'esercizio associato delle stesse da parte dell'Unione BBO a decorrere dal 01.03.2013.

2. Il trasferimento e l'esercizio delle funzioni in parola sono regolati con la presente nel rispetto della Legge n. 65 del 7 marzo 1986, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, della Legge regionale della Lombardia n. 4 del 14 aprile 2003 e dalle altre leggi in vigore emanate in materia di Polizia Locale e di ordinamento degli enti locali.

3. Ai fini di cui alla presente convenzione è istituito l'unitario Corpo di Polizia Locale dell'Unione di Comuni Lombarda della Bassa Bresciana Occidentale (di seguito anche "Corpo").

Art. 2 - Durata e recesso.

1. Ferma l'efficacia della presente convenzione a decorrere dal giorno della relativa stipula, il trasferimento delle funzioni di Polizia Locale all'Unione BBO avrà effettivo corso a partire dal giorno 1° marzo 2013, per una durata pari a quella dell'Unione BBO.

2. Salvo il caso di recesso dall'Unione BBO, disciplinato dallo Statuto, i Comuni membri non potranno recedere dalla presente convenzione prima che siano decorsi tre esercizi annuali della gestione associata. Il recesso dalla presente convenzione dovrà essere deliberato dal Consiglio comunale del Comune partecipante, e comunicato all'Unione BBO, entro il termine del 31 ottobre dell'anno solare per poter spiegare efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso dalla presente convenzione da parte di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria della funzione per i restanti Comuni.

3. L'Ente recedente dalla presente convenzione assume, nei confronti dell'Unione BBO e degli altri Comuni membri, ogni responsabilità in ordine ai danni eventualmente conseguenti al recesso, ivi compresa la riduzione o la revoca di finanziamenti e contributi concessi in tutto o in parte per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 3 - Finalità e scopi

1. L'esercizio associato delle funzioni di Polizia Locale, oltre all'espletamento dei compiti e delle funzioni attribuite alla polizia locale in forza di leggi e di singoli regolamenti, dovrà tendere alla realizzazione della gestione coordinata delle attività attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse assegnate, nella ricerca di maggiore efficienza, efficacia e funzionalità nell'ambito del territorio di riferimento.

2. L'esercizio associato è finalizzato inoltre a garantire, tramite un presidio sinergico del territorio, la sicurezza della circolazione stradale e più in generale, da ogni profilo, la sicurezza urbana.

3. Costituiscono obiettivi dell'attività del Corpo, tra gli altri:

- la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- la standardizzazione della modulistica e delle procedure anche mediante la stesura di un regolamento unico di Polizia Locale;
- la programmazione integrata dei servizi di vigilanza e controllo in materia di Polizia Locale (prevenzione e sicurezza della circolazione stradale, servizi di vigilanza serale, notturna e/o festiva, coordinamento con forze di Polizia statale, definizione di un calendario unificato dei turni di vigilanza);
- la condivisione delle dotazioni tecnologiche e delle attrezzature;
- l'attivazione di archivio unico delle attività illecite e reati commessi;
- la definizione di programmi formativi per il personale di Polizia Locale;
- ogni altra attività ritenuta strategica dagli organi di indirizzo politico dell'Unione sulla scorta delle esigenze rappresentate dai singoli comuni membri.

Art. 4 - Sede e competenza territoriale

1. La sede del Corpo è stabilita presso il palazzo municipale del Comune di Orzinuovi, nei locali attualmente occupati dagli uffici del relativo servizio di polizia locale.

2. Al fine di assicurare efficienza ed economicità al servizio, il territorio di competenza è suddiviso nelle due macro-aree individuate nell'allegato A). Per la macroarea Nord è disposta l'apertura di una sede logistica distaccata in Lograto, presso i locali resi a tal fine disponibili presso la sede municipale dall'amministrazione comunale.

3. Negli altri Comuni possono essere aperti dei distaccamenti con orario di apertura al pubblico limitato alle effettive esigenze della comunità di riferimento. Il numero, l'ubicazione, le modalità organizzative e di funzionamento degli stessi sono stabilite con autonomia organizzativa e gestionale dal Comandante del Corpo, nell'ambito degli indirizzi eventualmente formulati dagli organi di indirizzo politico dell'Unione BBO e con il consenso delle amministrazioni comunali interessate.

4. Gli addetti al servizio di Polizia Locale ai quali sia stata conferita dal Prefetto la qualità di agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 5 della Legge 65/1986, sono autorizzati a portare senza licenza le armi in dotazione, con riferimento al D.M. 04.03.1987 n. 145, nell'intero ambito territoriale di competenza dell'Unione BBO, senza limitazione alcuna con riferimento alla suddivisione in macro-aree.

Art. 5 - Funzioni, attività e servizi

1. Il Corpo, nell'ambito territoriale dell'Unione BBO, svolge tutte le funzioni attinenti alle attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, giudiziaria e ad ogni altra materia la cui funzione di polizia sia demandata da leggi o regolamenti al Comune o direttamente alla Polizia Locale.

2. Nei limiti delle proprie attribuzioni e ferme restando le generali competenze di cui al precedente comma il Corpo provvede in particolare a:

- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con particolare riferimento alle norme concernenti la polizia urbana, la polizia amministrativa, la polizia ambientale, l'edilizia, il commercio ed i pubblici esercizi;
- svolgere servizio di polizia stradale;
- prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;
- collaborare con gli organi di polizia dello Stato e della Protezione civile, previa disposizione del Presidente dell'Unione, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità;
- prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e di compiti istituzionali dell'Unione BBO e dei Comuni aderenti;
- contribuire a migliorare la sicurezza urbana anche attraverso presidi ed opportune attività di prevenzione ed informazione in particolare in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie e di ogni altra particolare circostanza;
- emettere le ordinanze di competenza del servizio.

3. Il Corpo provvede ad assicurare, sul territorio dell'Unione BBO, l'assolvimento dei compiti demandati ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti, con particolare riferimento a quelli di cui alla legge regionale Lombardia n. 4/2003.

4. Nel perseguimento dell'obiettivo dell'omogeneizzazione delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza, il Corpo provvede:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nei comuni membri;
- all'adozione di procedure uniformi, anche mediante l'acquisizione ed utilizzo di idonee dotazioni strumentali comuni;
- allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale.

5. Le attività svolte ed i provvedimenti adottati dal Corpo sono imputati e spiegano efficacia nei confronti di ciascun Comune appartenente all'Unione BBO in ragione dell'esercizio associato disciplinato con la presente convenzione.

Art. 6 - Collaborazioni con enti diversi.

1. Al di fuori dei casi di cui al successivo art. 10, al fine di rendere più efficiente l'attività di controllo, prevenzione e sicurezza sull'intero territorio della Unione e di rendere omogenee procedure e modalità di intervento nel rispetto degli standard indicati dalle normative regionali, il Corpo può svolgere specifiche attività d'istituto in collaborazione con altri Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Art. 7 – Sistema direzionale

1. Il sistema direzionale dell'attività del Corpo è così articolato:

- Il Presidente dell'Unione BBO impartisce le direttive, vigila sull'espletamento dell'attività di Polizia Locale sul territorio dell'Unione e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, nel rispetto delle specifiche prerogative dei sindaci fissate dalla legge con riferimento al luogo ove si svolge il servizio; può individuare, tra i componenti dell'Assemblea dell'Unione BBO, un delegato che svolga attività di impulso, coordinamento e controllo degli aspetti gestionali del servizio associato;

- L'Assemblea dell'Unione BBO definisce gli indirizzi della gestione delle attività e ne verifica l'attuazione; si riunisce con cadenza almeno semestrale per la definizione delle linee di indirizzo della gestione del servizio, con la partecipazione del Comandante del Corpo;

- Il Comandante del Corpo coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio ed assolve le funzioni di cui all'art. 9 della Legge 65/1986, della Legge Regionale 4/2004 e di quelle previste dal Regolamento del Corpo.

In particolare ha il compito di:

- elaborare piani operativi per il recepimento delle direttive generali del Presidente e dell'Assemblea dell'Unione BBO;

- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;

- aggiornare il personale;

- relazionare periodicamente, e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno ovvero gli venga richiesto dal Presidente, dall'Assemblea dell'Unione o dalle singole amministrazioni comunali sul funzionamento e sull'efficacia del servizio.

Il Comandante del Corpo è responsabile della gestione operativa del personale e delle risorse strumentali affidategli e svolge le funzioni organizzative e gestionali in modo da attuare le direttive e gli obiettivi assegnati. A tal fine predispone con cadenza annuale, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea, il Piano Operativo di Gestione del servizio che individua la quantità e la tipologia di servizi e di attività da svolgere sul territorio sulla base del personale a disposizione e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili, in accordo con la più ampia pianificazione amministrativa e gestionale dell'ente assicurata, per competenza, dal Segretario e dal Direttore generale. Il Piano di Gestione del servizio può essere variato in corso d'esercizio con espressa deliberazione da parte dell'Assemblea, anche al fine di recepire modifiche, integrazioni, correttivi ed esigenze rappresentate dalle singole amministrazioni comunali.

Art. 8 - Organizzazione del servizio

1. I Comuni si impegnano a rendere integralmente disponibile per il Corpo il personale attualmente in servizio a tempo indeterminato presso di essi, secondo la ricognizione non vincolante operata nell'allegato B).

2. Le modalità di utilizzo del personale di cui al comma precedente per il servizio presso il Corpo saranno definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo, mediante specifici atti convenzionali stipulati tra ciascun Comune e l'Unione BBO ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004. Dette convenzioni avranno durata non inferiore ai tre anni, decorso il quale periodo le parti valuteranno l'opportunità di procedere al definitivo trasferimento delle risorse umane nella dotazione organica dell'Unione BBO.

3. Eventuali variazioni del quadro organico che si rendessero necessarie per l'implementazione del servizio, l'osservanza di normative sopravvenute, il rispetto di intese contrattuali o altro, saranno definite dall'Assemblea dell'Unione BBO in coerenza e nel rispetto della programmazione finanziaria e contabile dell'Ente e dei comuni partecipanti e dei vincoli agli stessi imposti.

4. Gli atti di gestione del personale dei comuni partecipanti temporaneamente assegnato all'Unione BBO:

- sono adottati dall'ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall'Unione BBO;

- sono adottati dall'Unione BBO per tutti gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio.

5. Le risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo la disciplina generalmente vigente per gli enti locali, relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione dagli enti aderenti, vengono costituite mediante un trasferimento di risorse da parte dei comuni partecipanti. L'impiego delle risorse decentrate a tali fini necessarie viene imputato ai comuni membri secondo i criteri riportati nell'allegato E), fatte salve le ulteriori necessità derivanti dall'applicazione dell'art. 10 seguente. Annualmente, e salvi i necessari adeguamenti concomitanti alla gestione, l'Unione BBO, sulla scorta del Piano Operativo di Gestione, quantifica e richiede ai comuni partecipanti il trasferimento delle risorse necessarie ai fini del presente comma.

6. Le relazioni sindacali dei singoli comuni partecipanti tengono conto e si coordinano con gli accordi conclusi specificamente per il Corpo unitario di Polizia Locale.

7. Il Corpo assumerà, con specifico riferimento al primo anno di esercizio delle attività, l'obiettivo primario di contemperare le esigenze di riorganizzazione del servizio con la più ampia ed effettiva continuità del livello delle prestazioni attualmente rese sul territorio dei singoli comuni partecipanti. L'obiettivo sarà perseguito impiegando tendenzialmente il personale sul territorio del comune partecipante di provenienza. Ai fini della preventivazione e rendicontazione del costo del servizio unitario, si stabilisce che, per il detto esercizio, e salva proroga da parte dell'Assemblea dell'Unione BBO, il costo del personale in servizio presso il Corpo, con riferimento alle tipologie e agli importi presuntivamente indicati nell'allegato D), sarà imputato nella complessiva misura del 70% al sopra precisato obiettivo di continuità e come tale sostenuto dai singoli comuni partecipanti che ne beneficiano.

8. Il Comandante del Corpo è individuato con decreto del Presidente dell'Unione BBO nell'ambito del personale presente in organico dotato della necessaria qualifica professionale. Al Comandante compete la direzione e l'organizzazione degli appartenenti al Corpo, la direzione degli uffici e del personale assegnato, i compiti ed i poteri del datore di lavoro in tema di definizione dell'orario di lavoro, valutazioni, concessione di ferie e permessi, e comunque di organizzazione del servizio.

9. L'erogazione del servizio di Polizia Locale viene di norma assicurata su più turni, al fine di coprire il più ampio arco temporale possibile. Può essere previsto un servizio di pronta reperibilità che garantisca interventi in caso d'emergenza in particolare nelle ore notturne non coperte dalla turnazione.

Art. 9 – Aspetti finanziari e patrimoniali della gestione

1. La spesa complessivamente sostenuta per lo svolgimento del servizio, comprensiva degli stipendi, del trattamento economico accessorio e dei relativi oneri riflessi, del vestiario e di ogni altro onere connesso al personale, degli automezzi, del carburante, delle apparecchiature tecnico-operative, dell'uso di beni mobili ed immobili e delle relative manutenzioni, della formazione professionale del personale e tutto quanto posto a disposizione e necessario per il buon funzionamento del Corpo, è sostenuta dall'Unione BBO ed è ripartita tra i comuni partecipanti utilizzando i criteri di cui all'allegato C), ove per le diverse tipologie di costo è indicata una previsione di spesa meramente ricognitiva e presuntiva, suscettibile di essere variata, adeguata ed integrata già a decorrere dal primo esercizio della gestione, sulla scorta del Piano Operativo della Gestione e delle relative previsioni. L'Assemblea dell'Unione BBO può inoltre motivatamente approvare periodiche revisioni dei criteri sopra precisati, allo scopo di rendere l'imputazione dei costi quanto più possibile aderente alla misura del beneficio e del concorso di ciascun comune partecipante alle attività del Corpo.

2. Gli emolumenti dovuti al personale dei comuni utilizzato dall'Unione BBO, ed i relativi oneri riflessi, continuano ad essere erogati da ciascun comune titolare del contratto di lavoro ma sono integralmente computati come voci di costo del servizio e sono conseguentemente oggetto di riparto tra tutti i comuni partecipanti secondo le rispettive quote determinate dai criteri di cui all'allegato C). Quanto erogato direttamente al personale da ciascun comune partecipante può essere oggetto di compensazione, salvo conguaglio positivo o negativo, con la quota complessivamente dovuta dallo stesso per il funzionamento del servizio.

3. L'Assemblea dell'Unione BBO approva preventivamente rispetto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, ed in accordo con la complessiva pianificazione economico-finanziaria dell'Unione BBO, un budget contabile previsionale per l'anno di riferimento, quantificando il fabbisogno finanziario e la periodicità dei trasferimenti necessari in corso d'anno, a titolo di acconto, da parte dei comuni partecipanti.

4. L'Assemblea, sulla scorta dell'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Unione BBO nonché della specifica gestione del Corpo, può porre a carico del bilancio dell'Unione BBO, sin dalla fase di previsione, specifiche tipologie di costi, valutata anche l'economia o la diseconomia della gestione unitaria del Corpo in rapporto alla spesa complessiva precedentemente sostenuta dai comuni partecipanti a pari titolo.

5. Al termine di ciascun esercizio, in accordo con la rendicontazione economico-finanziaria dell'Unione BBO, l'Assemblea dell'Unione BBO approva il budget contabile consuntivo per l'anno di riferimento, dando conto dei criteri di riparto ed imputazione dei costi sostenuti e quantificando i trasferimenti a saldo dovuti tra l'Unione BBO ed i comuni partecipanti, al netto delle compensazioni operate.

6. I Comuni si impegnano a trasferire all'Unione BBO, in uso o in proprietà, a titolo gratuito o dietro corrispettivo, secondo quanto previsto nei piani operativi di gestione delle attività, tutte le attrezzature, i beni mobili ed i crediti necessari allo svolgimento dell'attività del Corpo. L'Unione BBO costituisce e amministra il proprio patrimonio iniziale e provvede all'aggiornamento dello stesso e dei relativi inventari.

Art. 10 - Attività e servizi a carattere non ordinario.

1. Il Corpo svolge sul territorio di uno o più comuni partecipanti le attività ed i servizi che si rendano necessari sulla scorta delle esigenze e del fabbisogno rappresentato dagli organi competenti dell'Unione BBO e delle amministrazioni comunali.

2. Le attività che richiedono l'impiego di risorse umane e strumentali aggiuntive rispetto a quanto previsto con la pianificazione gestionale ordinaria del Corpo vengono rese condizionatamente alla preventiva approvazione della quantificazione dei relativi costi e del riparto dei medesimi in capo alle amministrazioni comunali interessate.

3. Analogamente a quanto previsto nel comma precedente, le amministrazioni comunali interessate provvedono a rendere disponibili per l'Unione BBO le risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, relativamente al personale impiegato per svolgere le attività di cui al presente articolo. A tal fine, preventivamente, assicurano le necessarie risorse e accettano la destinazione e l'impiego delle stesse da parte dell'Unione BBO.

Art. 11 - Proventi contravvenzionali e diversi

1. Le infrazioni per violazione del codice della strada o di altre leggi o regolamenti in vigore sul territorio dell'Unione BBO, disciplinanti materie oggetto della presente convenzione, sono accertate e riscosse dal Corpo.

2. Il gettito derivante dalla riscossione delle entrate di cui al comma precedente è destinato a ciascun comune membro dell'Unione BBO nella misura in cui è determinato da condotte compiute sul territorio del medesimo.

3. Il Piano Operativo di Gestione del servizio può prevedere che una quota delle entrate riscosse dal Corpo sia destinata, secondo parametri fissi o proporzionali, alla parziale copertura di specifiche voci di costo sostenute per l'organizzazione delle attività di accertamento e riscossione.

4. I Comuni partecipanti assicurano l'impiego e la destinazione della propria quota di proventi derivanti dall'accertamento di infrazioni al codice della strada nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge.

5. Le infrazioni relative a leggi o regolamenti disciplinanti materie di competenza dei singoli comuni partecipanti sono accertate dal Corpo nell'esercizio del potere di vigilanza dallo stesso esercitato e sono riscosse in osservanza di quanto previsto organizzativamente da ciascun comune partecipante.

6. Eventuali contributi erogati per lo svolgimento di attività di polizia locale da enti e soggetti terzi sono introitati dall'Unione BBO e destinati all'impiego da parte del Corpo.

7. Il potere regolamentare del Comune in materia di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di regolamenti o ordinanze comunali viene esercitato, nelle materie di competenza, dall'Unione

BBO, che vi provvede uniformando o integrando quanto previsto dalle disposizioni regolamentari comunali già vigenti.

Art. 12 – Norme di chiusura

1. Le cifre esposte negli allegati assolvono ad una funzione esplicativa ed hanno pertanto carattere presuntivo e ricognitivo, restando dunque suscettibili di variazione anche sostanziale.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione BBO, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione BBO e alla normativa di legge vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

